



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099

[info@comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:info@comune.sanmichelealladige.tn.it) – [certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it)

[www.comune.sanmichelealladige.tn.it](http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it)



# VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 09 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Art. 1 commi 858-872 legge n. 145/2018 – Verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti. Presa d'atto non costituzione del fondo per l'annualità 2022.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **otto** del mese **febbraio** di alle ore **18:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

### ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Art. 1 commi 858-872 legge n. 145/2018 – Verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti. Presa d'atto non costituzione del fondo per l'annualità 2022.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

**LA GIUNTA COMUNALE**

Considerato che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30.12.2018), ha imposto, a decorrere dal 2020, alcune penalizzazioni agli enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente.

Verificato in particolare che ai sensi dell'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145/2018 sopraccitata, come modificati dal D.L n. 183/2020:

- Entro il 28 febbraio deve essere stanziato, con deliberazione della Giunta comunale, un fondo di garanzia dei debiti commerciali nel caso in cui il debito commerciale dell'esercizio precedente non sia stato ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tale misura si applica solo nel caso in cui il debito residuo dell'esercizio precedente sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. La penalità si applica (comma 868), inoltre, agli Enti che non hanno rispettato contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 33/2013;
  - trasmissione alla Piattaforma dei Crediti Commerciali dello stock del debito residuo;
  - trasmissione alla Piattaforma dei Crediti Commerciali della comunicazione dell'avvenuto pagamento delle fatture (ciò avviene in automatico dopo l'avvio a regime del sistema Siope+).
- Il fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui al punto precedente è pari:
  - o al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo (tale misura si applica solo nel caso in cui il debito residuo dell'esercizio precedente sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio) oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - o al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - o al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - o all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Sul fondo di garanzia dei debiti commerciali non è possibile disporre impegni e pagamenti.
- A fine esercizio il fondo di garanzia dei debiti commerciali confluisce nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione.
- Nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi.
- Il fondo di garanzia dei debiti commerciali non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzino risorse con specifico vincolo di destinazione.

Considerato che i dati riferiti al comune di San Michele all'Adige, rilevati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, evidenziano quanto segue:

- lo stock debito commerciale residuo scaduto al 31.12.2020 aggiornato è pari ad € 19.411,97;
- lo stock debito commerciale residuo scaduto al 31.12.2021 è pari ad € 4.921,57;
- il totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2021 è pari ad € 1.286.324,65;
- l'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti dell'esercizio 2021 è pari a – 5 giorni.

Verificato che:

- il debito commerciale dell'esercizio precedente (2021), pur non ridotto del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2020), non risulta superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2021);
- l'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti dell'esercizio 2021 evidenzia un anticipo di 5 giorni;
- risulta regolarmente pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 33/2013;
- risulta trasmesso alla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'importo dello stock del debito residuo al 31.12.2021.

Dato atto pertanto che non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30.12.2018, n. 145, come modificati dal D.L n. 183/2020.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 9.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 di data 5 febbraio 2019.

Inseriti nel presente provvedimento i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

## D E L I B E R A

1. Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che non ricorrono per l'esercizio 2022 le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145 del 30.12.2018, come modificati dal D.L. n. 183/2020.
2. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
3. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)
 (\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

**Deliberazione di Giunta comunale n. 09 dd 08.02.2022.**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Avv. Clelia Sandri  
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **11.02.2022** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.